

Accesso Civico semplice (Art.5, c.1, D.Lgs 33/2013)

Che cos'è

L'accesso civico "semplice", così come previsto dalla normativa vigente, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 D.lgs. 33/2013, le società in controllo pubblico abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico, dunque, in tale ipotesi riguarda esclusivamente i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 D.lgs. 33/2013, le società in controllo pubblico abbiano l'obbligo di pubblicare.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e può essere trasmessa in via telematica secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- privacy@sateservizi.eu
- amministrazione@cert.satservizi.eu

utilizzando i moduli predisposti dalla società e reperibili nella sezione accesso civico del sito www.satservizi.eu

Il procedimento

Il procedimento di accesso civico "semplice" deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Poiché in questo caso l'istanza riguarda dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Società provvede a pubblicare tali contenuti sul sito web www.satservizi.eu e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Altrimenti, se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

- o il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato (30 giorni), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni, fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43 c. 5 del citato D. Lgs. 33/2013.

Avverso la decisione della Società ovvero, in caso di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Accesso Civico generalizzato (Art.5, c.2, D.Lgs. 33/2013)

Che cos'è

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 D.lgs. 33/2013, le società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.

La richiesta di accesso civico, dunque, in tale ipotesi riguarda esclusivamente i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 D.lgs. 33/2013, le società in controllo pubblico non abbiano uno specifico obbligo di pubblicazione.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e può essere trasmessa in via telematica secondo le modalità previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:

- privacy@sateservizi.eu
- amministrazione@cert.satservizi.eu

utilizzando i moduli predisposti dalla società e reperibili nella sezione accesso civico del sito www.satservizi.eu

- o il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

Il procedimento

Il procedimento di accesso civico “generalizzato” deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, fatta salva la tutela degli interessi di eventuali controinteressati di cui all’art. 5 cc. 5 e segg. del D.Lgs. 33/2013.

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti ovvero, nell’ipotesi in cui quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico “generalizzato” nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi si comprovata indifferibilità, la Società ne dà immediata comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti stabiliti dall’art. 5-bis del citato D.Lgs 33/2013.

Ritardo o mancata risposta

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato (30 giorni), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell’amministrazione competente ovvero, in caso di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

- o il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali